

# TI\_GERICHTE 35.2016.16 vom 27. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.16)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.16 du 27 septembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.16 del 27 settembre 2016

## Regeste

Negata esistenza di un infortunio e di una lesione parificata ai postumi d'infortunio (assenza di un evento assimilabile a infortunio/fattore esterno)

## Erwägungen

### E. 9

cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l'assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati). 2.6. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi al ginocchio sinistro insorti il 3 giugno 2015 – secondo il referto della RMN dell'11 giugno 2015, si è trattato di una rottura del menisco mediale e di una rottura completa del legamento crociato anteriore (cfr. doc. 11) – per il motivo che quanto accaduto in quella data non configura né un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, né un evento assimilabile a infortunio (“fattore esterno”) ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 5, p. 8). Secondo l'insorgente, invece, visto che il danno alla salute da lui riportato ricade fra le diagnosi enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco” e “lesioni dei legamenti”), così come peraltro ammesso dal dott. \_\_\_\_\_ e dal dott. \_\_\_\_\_, l'CO 1 sarebbe tenuta a corrispondere le proprie prestazioni (cfr. doc. I e doc. VII). 2.7. Nel caso di specie, la dinamica del sinistro del 3 giugno 2015 non è oggetto di discussione tra le parti e risulta dall'annuncio d'infortunio del 12 giugno 2015: “ (...). Durante l'attività professionale, improvvisamente, mentre mi piegavo per prendere una pratica da un cassetto posto in posizione bassa, a seguito di un movimento innaturale di torsione del ginocchio, avvertivo un forte dolore allo stesso. A seguito di tale infortunio mi era impossibile camminare non potendo più appoggiare la gamba sinistra.” (doc. 16) Invitato dall'amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti, l'insorgente ha dichiarato “distorsione al ginocchio sinistro”. D'altro canto, egli ha indicato che si è trattato di un'attività per lui abituale, svoltasi in condizioni di normalità. Infine, alla domanda se fosse successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.), l'assicurato ha risposto “distorsione a seguito di movimento innaturale di torsione del ginocchio” (cfr. doc. 17). Da quanto appena esposto si evince che non vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti. Va, dunque, esaminato se, in caso, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata). Secondo questa Corte, può essere scartata a priori sia l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, sia

quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, imprevedute, fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che il ricorrente stesso ha escluso (cfr. doc. 17). In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPG. 2.8. Occorre ancora esaminare se l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull'art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali. Sebbene la diagnosi del danno alla salute riportato dal ricorrente rientri effettivamente nell'elenco esaustivo delle lesioni parificate ai postumi dell'infortunio (lacerazioni meniscali e lesioni dei legamenti - art. 9 cpv. 2 lett. c e lett. g OAINF), ciò non basta per ammettere l'obbligo a prestazioni dell'CO 1. In effetti, sarebbe ancora necessario che all'origine del danno alla salute vi fosse stato un evento assimilabile ad infortunio. Ora, il TCA ritiene che il semplice fatto di piegarsi per prendere un dossier da un cassetto posto in basso, non costituisca un fattore lesivo esterno ai sensi della giurisprudenza federale citata al considerando 2.5. Del resto, in una sentenza 8C\_186/2008 del 4 novembre 2008 consid. 3.3, riguardante un'assicurata che, all'atto di chinarsi, aveva avvertito un "crack" nel ginocchio destro e, successivamente, dolori ingravescenti, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del fattore esterno, osservando che il chinarsi rappresenta un atto ordinario della vita, che si svolge nel quadro di una sollecitazione del corpo fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile, e che di principio non presenta un particolare potenziale di pericolo accresciuto. L'Alta Corte ha osservato che la fattispecie in esame non era paragonabile con il rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata, con l'inginocchiarsi con un peso tra le mani accompagnato da un passo falso (cfr. STFA U 184/06 del 27 settembre 2006 consid. 3), con lo spostare una pesante cesta di panni con il piede sinistro (cfr. RAMI 2000 U 385 p. 267) oppure con il voltarsi bruscamente per prendere qualcosa dal frigorifero (cfr. STFA U 5/02 del 21 ottobre 2002 consid. 2), precisando che in quelle fattispecie, sebbene si fosse trattato di gesti ordinari della vita, era intervenuto un fattore esterno in termini di repentinità, di bruschezza ("Brüskheit"), di sollecitazione o simili, che aveva finalmente comportato l'incontrollabilità del gesto. Ora, nel caso sub iudice, dalla descrizione dell'accaduto non risulta che nel movimento di piegarsi per prendere una pratica da un cassetto, sarebbe intervenuto un elemento esterno, così come definito dalla giurisprudenza federale appena evocata. Si è trattato in effetti di un movimento sprovvisto di ogni intensità (assenza di gesto brusco, forzato o violento). Per quanto concerne il riferito "movimento innaturale di torsione del ginocchio" - diversamente dal caso di cui alla succitata STFA U 5/02, in cui la torsione del ginocchio era parte del gesto stesso (il voltarsi bruscamente) - nella presente fattispecie la torsione del ginocchio appare piuttosto come la conseguenza del movimento di chinarsi e, come tale, non giustifica il riconoscimento di un particolare potenziale di pericolo accresciuto. Un obbligo a prestazioni non può dunque essere imposto all'assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio. 2.9. Con la decisione su opposizione impugnata, l'amministrazione ha pure negato che i disturbi insorti il 3 giugno 2015, potessero essere considerati una ricaduta ex art. 11 OAINF dell'evento traumatico occorso in data 15 febbraio 2012 (cfr. doc. 9). Tale decisione risulta fondata sul parere espresso dal

dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia. In effetti, rispondendo alla domanda se i disturbi al ginocchio sinistro si trovassero in nesso di causalità naturale con il pregresso infortunio, il medico fiduciario lo ha negato, precisando che la RMN effettuata nel 2012 non mostrava una lesione del legamento crociato anteriore né del menisco mediale (cfr. doc. 9). Il dott. \_\_\_\_\_ ha peraltro ribadito la propria opinione in data 28 settembre 2016, dando seguito a una domanda di chiarimenti di questa Corte (cfr. doc. XV, p. 4: “Non si tratta neanche di una ricaduta dell’infortunio del 2012, dove clinicamente non era visibile nessuna instabilità al ginocchio sinistro e anche l’artro-MRI del 24.04.2012 non ha fatto vedere nessuna rottura del legamento crociato anteriore rispettivamente del menisco mediale, ma unicamente uno stiramento secondo l’opinione del radiologo.”). Va inoltre osservato che l’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi insorti nel giugno 2015 e l’infortunio del 2012, non viene sostenuta né dal ricorrente (cfr. doc. I), né tantomeno dal suo medico curante specialista (cfr. allegato al doc. VII: “Da sottolineare che una MRI effettuata il 24.04.2012 al ginocchio sinistro, non metteva in evidenza le lacerazioni sopraccitate. A maggior ragione possono essere equiparate ad infortunio.”). In queste condizioni, il TCA ritiene di poter concludere che nel caso di specie non si è in presenza (neanche) di una ricaduta dell’evento infortunistico del 15 febbraio 2012.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.